



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "ALESSANDRO VOLTA"
Viale Giovanni XXIII n. 9 26900 Lodi Tel. 0371 35115-6-7
Codice Fiscale 84505800155 Cod. Meccanografico LOIS00400E
Sito Internet <http://www.iisvolta.edu.it> E-Mail lois00400e@istruzione.it
Posta Certificata lois00400e@pec.istruzione.it

CONVENZIONE

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (P.C.T.O.)

TRA

Istituto Istruzione Superiore "A. Volta" con sede in LODI Via Giovanni XXIII, n° 9, C.F.84505800155, rappresentato dal legale rappresentante, Prof. De Giorgi Marco, C.F. DGRMRC62R11E648H, d'ora in poi denominato "istituzione scolastica" o "soggetto promotore"

E

Azienda _____ Codice fiscale/P.IVA _____
n° Dipendenti _____ con sede in Via/Piazza _____ Comune di _____
rappresentato dal legale rappresentante Sig./Sig.ra _____, Nato/a a: _____
Il: _____ C.F. _____

di seguito denominato "soggetto ospitante".

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05 (aggiornato dall'articolo 57, commi 18-21 della Legge di Bilancio 2019 Legge, 30/12/2018 n° 145, G.U. 31/12/2018), i Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (c.d. P.C.T.O.) costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi del D. Lgs. 77/05, art. 1, tali percorsi costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i P.C.T.O., sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (legge di Bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola - lavoro di cui al D.lgs. 15 aprile 2005, n. 77, in "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" - PCTO;
- i P.C.T.O. sono soggetti all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;
- l'obbligo della visita prevista per i minorenni non vige per "l'adolescente stagista" e lo "studente minorenni" ad eccezione delle mansioni a rischio [interpello n. 1/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2 maggio 2013];
- Il Decreto-legge 4/5/2023 n. 48, convertito con modifiche dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85, all'art. 17 sottolinea in particolare che:
 - la progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve essere coerente con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche
 - le imprese iscritte nel registro nazionale dell'alternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi con un'apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. L'integrazione al documento di valutazione dei rischi è fornita all'istituzione scolastica ed è allegata alla presente Convenzione



SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1. DEFINIZIONE DI TIROCINIO

1. Il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture gli studenti dell'Istituzione Scolastica di seguito denominati "tirocinanti", per lo svolgimento di un PCTO volto al perseguimento esclusivo degli obiettivi formativi indicati nel Progetto formativo personalizzato, di cui al successivo art. 2.
2. Gli allievi devono perciò essere coinvolti in attività coerenti con gli obiettivi formativi e le competenze trasversali perseguite, funzionali al profilo di uscita dell'indirizzo frequentato, e mai impegnati a nessun titolo in mansioni a rischio.
3. Gli Studenti verranno proposti dall'Istituzione Scolastica a proprio insindacabile giudizio. Le date in cui accogliere gli Studenti ai fini dell'Alternanza verranno decise di comune accordo tra le Parti.

Art. 2. PROGETTO FORMATIVO PERSONALIZZATO

1. Per ciascun allievo inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso personalizzato, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
2. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del percorso personalizzato sono definiti nel Progetto Formativo Personalizzato che deve essere sottoscritto dai tutor dei due soggetti, dal tirocinante e dal genitore nel caso di tirocinante minorenni. Il PFI è parte integrante della presente convenzione.
3. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Personalizzato anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art. 3 ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art. 6.
4. La titolarità del percorso, della progettazione formativa, della valutazione e della certificazione delle competenze acquisite è in capo all'istituzione scolastica.

Art. 3. LE FUNZIONI DI TUTORAGGIO

1. Il docente tutor interno, designato dall'Istituzione Scolastica, svolge le seguenti funzioni:
 - a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
 - b) assiste e guida lo studente nei P.C.T.O. e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
 - c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di P.C.T.O., rapportandosi con il tutor esterno;
 - d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
 - e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
 - f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di P.C.T.O., da parte dello studente coinvolto;
 - g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
 - h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di P.C.T.O., evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
2. Il tutor formativo esterno, indicato dal soggetto ospitante, svolge le seguenti funzioni:
 - a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di P.C.T.O.;
 - b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
 - c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
 - d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
 - e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
 - f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.
3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:
 - a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
 - b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;



- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare immediatamente le azioni necessarie.

Art. 4 DIRITTI ED OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

1. Durante lo svolgimento del percorso P.C.T.O. il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:
 - a) svolgere le attività definite nel documento "Progetto Formativo Personalizzato" che verrà predisposto per ciascun soggetto tirocinante;
 - b) rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
 - c) mantenere la necessaria e più stretta riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi prodotti e informazioni riservate, eventualmente acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
 - d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze.
 - e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5 GARANZIE ASSICURATIVE E COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

1. Il tirocinante è assicurato:
 - a. presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e le malattie professionali per conto dello Stato D.P.R. n. 1124/65, artt. 127 e 190 integrato dall' art. 18 del Il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85;
 - b. presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi: **BENACQUISTA Assicurazione srl I.G.S. srl via Ligabue n° 2 04100 Latina (LT) Polizza n° 38871**
2. Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante SE PREVISTE nel progetto formativo personalizzato.

Art. 6 MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D.lgs. 81/2008
 - a. il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:
 - tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di tirocinio/PCTO;
 - informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente come previsti nell' art. 20 D.lgs. 81/2008;
 - b. il soggetto ospitante si impegna a:
 - rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
 - garantire allo studente/agli studenti coinvolti nel percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie in termini di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro relativi al contesto specifico e formazione e assistenza integrative rispetto alla formazione già erogata dal soggetto promotore;
 - informare tempestivamente il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada allo studente;
 - individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);
2. Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:
 - a. "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.lgs. 81/2008 così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011:
 - formazione generale: erogazione a carico del soggetto promotore per n. 4 ore;
 - formazione specifica: erogazione a carico del soggetto promotore per almeno n. 8 ore;
 - b. "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.lgs. 81/2008 a carico del soggetto ospitante, **comprovata da apposito verbale**, in quanto le informazioni sono strettamente connesse:



- all'organizzazione del SPP aziendale, compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
 - al rischio intrinseco aziendale.
- c. "Integrazione al Documento di Valutazione dei Rischi" con un'apposita sezione dove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i DPI da adottare per gli studenti in PCTO allegata alla presente Convenzione (Art. 17 Legge 3 luglio 2023 del Decreto-legge 4.5.2023 n. 48, n. 85 di conversione). Se il soggetto ospitante non è obbligato dalla normativa nazionale a redigere un DVR deve in ogni caso compilare un documento sostitutivo che contenga le informazioni richieste dall'art. 784 quater della legge 145/2018 come modificato dal L. 85/2023, da allegare alla presente convenzione.
- d. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L.977/67 e successive modifiche.
- e. Le parti si accordano a non impiegare gli studenti per attività che comportino l'obbligo di sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa vigente in materia; in caso contrario gli obblighi di cui al art. 41 "Sorveglianza sanitaria" del D. Lgs 81/08 sono a carico del soggetto ospitante.

Art. 7 DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO DELLE PARTI

1. La presente convenzione ha validità biennale e si applicherà all'espletamento di ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante, che si riserva la facoltà di valutare ed accettare a propria discrezione le proposte di P.C.T.O. presentate dal soggetto promotore durante il periodo di validità della presente convenzione.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del progetto formativo personalizzato.

Art. 8 TUTELA DELLA PRIVACY

Il soggetto ospitante tratterà secondo le prescrizioni del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003, come integrato e modificato (la "Normativa Privacy"), tutti i dati personali degli allievi in tirocinio di cui verrà a conoscenza, con particolare riferimento alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza e all'adozione delle prescritte misure di sicurezza ed esclusivamente per le finalità connesse al perfezionamento del progetto oggetto della presente convenzione.

L'istituzione scolastica dichiara di osservare le disposizioni della Normativa Privacy applicabili in relazione ai dati personali dei dipendenti del soggetto ospitante eventualmente acquisiti nell'esecuzione della presente convenzione, e prende atto dell'informativa privacy resa dal soggetto ospitante in relazione al trattamento dei dati personali che riguardano gli studenti, i docenti e/o i collaboratori dell'istituzione scolastica acquisiti ai fini della presente convenzione.

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "A.VOLTA"
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. MARCO DE GIORGI

Per accettazione:

SOGGETTO OSPITANTE:
(timbro e firma)

Luogo e Data _____